

Regime IVA transfrontaliero in franchigia: finalmente arrivano i chiarimenti ufficiali

di Luca Caramaschi

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Con la [circolare n. 13/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate illustra le **modifiche apportate** dal D.Lgs. n. 180/2024, che recepisce le **modifiche recate alla Direttiva IVA** in tema di “**regime di franchigia per le piccole imprese**”. Il **regime di franchigia transfrontaliero** permette ai soggetti stabiliti all'interno dell'Unione Europea di **effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi** in altri Stati membri **senza applicazione dell'IVA** e **senza diritto alla detrazione**. Sono inoltre previsti **adempimenti amministrativi** semplificati. Per aderire al regime i soggetti interessati, previa autorizzazione, **sono identificati solo nel proprio Stato di stabilimento**.

In primo luogo, il recente documento di prassi spiega che il regime di **franchigia** trova applicazione per i soggetti passivi **stabiliti in Italia** che effettuano **cessioni di beni e prestazioni di servizi** in altri Stati membri dell'Unione Europea e che **l'accesso al regime è subordinato a:**

- **adempimenti procedurali:** il soggetto passivo invia all'Agenzia delle Entrate una **comunicazione preventiva di ammissione** al regime transfrontaliero con cui si chiede l'attribuzione del suffisso “EX”;
- **verifica dei requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione:** principalmente, il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d'affari fissata da ciascuno Stato di esenzione;
- **rispetto dei requisiti unionali:** il soggetto passivo deve aver realizzato all'interno dell'Unione Europea un volume d'affari complessivo annuo non superiore a 100.000 euro

Non possono aderire al regime:

- le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti stabiliti **in altri Stati membri**;
- le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti stabiliti **fuori dall'Unione Europea**;
- i **soggetti passivi non stabiliti in Italia** che siano **identificati ai fini IVA**, ai sensi dell' [35-ter, Decreto IVA](#).

Le comunicazioni periodiche

I soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del **regime di franchigia transfrontaliero** devono comunicare, **per ogni trimestre dell'anno civile**, l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (oppure l'assenza di tali operazioni) effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.

Il calendario:**Trimestre di riferimento**

Gennaio – febbraio – marzo

Aprile – maggio – giugno

Luglio – agosto – settembre

Ottobre – novembre – dicembre

Termine ultimo di trasmissione

30 aprile

31 luglio

31 ottobre

31 gennaio dell'anno successivo

Nel merito, la [circolare n. 13/E/2025](#) ribadisce che l'inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con la **sanzione amministrativa** prevista dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. n. 471/1997](#), e che va **da 250 a 2.000 euro**.

L'applicazione in Italia del regime transfrontaliero

I **soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea** applicano il **regime di franchigia** in Italia, in linea generale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l'adesione al **regime forfettario nazionale**.

In particolare:

- sono ammesse al **regime transfrontaliero** in Italia le sole persone fisiche soggetti passivi d'imposta;
- per l'accesso al regime esse sono tenute al rispetto della **soglia nazionale di volume d'affari** annuo di **000 euro**;
- se il **soggetto è già identificato in Italia**, il numero di partita IVA italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in **regime di franchigia**, ma non anche per l'adempimento, in Italia, degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia **debitore d'imposta** (quali gli acquisti effettuati in reverse charge);
- la cessazione del regime di franchigia può essere "volontaria" oppure "obbligatoria", ciascuna con effetti e decorrenze specifiche.

Con riferimento alla **soglia degli 85.000 euro**, la [circolare n. 13/E/2025](#) precisa che tale valore debba essere determinato sulla base delle regole dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, deve intendersi **riferito al volume d'affari annuo** realizzato nel territorio dello Stato italiano e non già, quindi, **agli importi incassati**.

Le implicazioni reddituali del regime forfettario nazionale

Nella Direttiva IVA il **regime di franchigia** si articola su **2 livelli (nazionale e transfrontaliero)** e il **soggetto passivo può optare**, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, **per l'adozione di entrambi i regimi** o scegliere invece quello, tra i 2, che **più si adatta alle esigenze della propria attività**. La peculiarità del **regime di franchigia nazionale** è costituita dal fatto che – pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA – esso implica la **commistione** degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini dell'IVA. Con la più volte richiamata [circolare n. 13/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate precisa che al fine di **coordinare** la disciplina nazionale del regime forfetario con il regime transfrontaliero, il Legislatore ha previsto che, ai fini IVA, i soggetti **stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea** applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal Titolo V-ter del Decreto IVA. Da tale modifica normativa emerge che i soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia **almeno il 75% del reddito complessivo**, applicano il **regime forfetario nazionale** ai soli fini delle imposte dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il **regime di franchigia transfrontaliero**.

Il **regime forfetario** è, quindi, riservato, **dal 1° gennaio 2025**:

- ai soggetti passivi d'imposta **stabiliti nel territorio dello Stato italiano** che operano in ambito nazionale;
- ai soggetti passivi d'imposta stabiliti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano **almeno il 75% del loro reddito complessivo**; e
- ai soli fini dell'imposizione diretta, **ai soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea** che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo.

Clausola di salvaguardia

Da ultimo, la [circolare n. 13/E/2025](#) afferma che, ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente gli uffici valuteranno, caso per caso, **la non applicabilità delle sanzioni**, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a **comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento** di prassi e cioè **fino al 15 dicembre 2025**.